DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni del Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica di Hannover, Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/639/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che all'allegato VI della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [3], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, l'«Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule» di Hannover, Germania, viene designato laboratorio di riferimento per la peste suina classica;

considerando che allo stesso allegato VI sono specificati le funzioni ed i compiti che devono essere svolti dal laboratorio; che la concessione del finanziamento comunitario è subordinato all'espletamento degli stessi;

considerando che l'aiuto comunitario al laboratorio di riferimento deve mettere quest'ultimo in grado di svolgere tali funzioni e compiti;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di un anno;

considerando che, ai fini di controllo, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [5];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica, presso l'«Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule» di Hannover.

Articolo 2

L'«Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule» di Hannover espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1. Sono applicabili le disposizioni di cui all'allegato VI della direttiva 80/217/CEE.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 150 000 ECU per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

— 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Germania,

— il saldo previa presentazione, entro il 1° dicembre 1997, dei documenti giustificativi, tecnici e finanziari.

Articolo 5

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.
[4] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[5] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione